

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURA DEL BUON UMORE A.P.S.

DEFINIZIONE E SEDE

Art. 1 – È costituita l'associazione denominata "Cultura del Buon Umore" Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominata Associazione), priva di personalità giuridica, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) per lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La denominazione "Cultura del Buon Umore" e il logo della stessa sono di esclusiva titolarità dell'associazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali riconosciute o dalle organizzazioni Affiliate, se da esse regolarmente autorizzate.

La sede legale è in V.le dei Mille, 160 Cesenatico (FC) e il suo trasferimento all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria. Potranno essere istituite Sedi Operative Regionali su tutto il territorio nazionale, a condizione che nella stessa, vi siano almeno 3 soci già iscritti ed abbiano un luogo fisico nel quale riunirsi. Essi costituiscono il Comitato Operativo Regionale che sarà composto da un Referente Coordinatore e due Consiglieri. Si rinvia ad apposito Regolamento Interno, tutta la disciplina della vita delle varie Sedi Regionali ed il loro rapporto con la Sede Centrale.

FINALITÀ - ATTIVITÀ - RISORSE

- **Art. 2** - L'Associazione non ha scopo di lucro. Promuove ed espande la Cultura del Buon Umore risvegliando l'Eroe che è in ogni Essere umano, attraverso un percorso di autocoscienza. Persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività, di seguito elencate:
- Servizi ed attività di educazione e formazione professionale, anche accreditata Miur, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; formazione universitaria e post-universitaria; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso: corsi, per-corsi, seminari, docenze, convegni, attività ludiche e ricreative, babysitteraggio singolo o condiviso; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa, promuovendo l'autostima e il successo personale e transpersonale, in abbondanza, relazioni e salute dall'infanzia all'età adulta;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione di abituali attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione, gestione e/o partecipazione ad attività culturali, artistiche, ricreative, incluse attività teatrali, eventi pubblici di piazza, concerti, rassegne, mostre e premi, che siano culturalmente e socialmente utili.
- pubblicazioni editoriali, cd, dvd, video, docu-film, cortometraggi di promozione e diffusione della Cultura del Buon Umore;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; collaborazioni con altre Associazioni ed organismi quali Fondazioni, Enti pubblici e privati interessati, a vario titolo, alle finalità oggetto del presente statuto;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; pratica del volontariato e della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, promozione della cultura della legalità, della pace e della sinergia tra i popoli;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- servizi di sostegno alle famiglie (sportello anti-violenza, casa famiglia, centri di recupero, carceri, tossicodipendenze e simili) anche



attraverso servizi individuali di coaching e/o counseling;

- L'Associazione può svolgere, presso la sede sociale o presso altri locali predisposti, attività di somministrazione di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 3 –Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del C.T.S., attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune incluso raccolta fondi. Oltre a ciò, l'Associazione può impegnarsi nell'apertura e/o gestione di asili, scuole, strutture e servizi, dall'infanzia all'età adulta, per persone normodotate e/o con svantaggio, senza distinzioni di razza, provenienza e di genere. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

I SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano i principi di solidarietà, gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non è quindi ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere: Soci Fondatori, ovvero le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo; Soci Ordinari, ovvero le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'associazione prestando attività prevalentemente gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Art. 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

- Art. 6** - All'atto della richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4 e del versamento della quota associativa, sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare periodicamente e comunque non oltre 60 giorni dall'ingresso, le nuove ammissioni ed annotarle nel Libro Soci.

Art. 7 - I soci hanno diritto a: frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; discutere e approvare i rendiconti; discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto; discutere e approvare eventuali regolamenti interni; eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Art. 8 - Il socio è tenuto a: rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede; versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per: decesso o estinzione della persona giuridica; mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento; recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; espulsione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto o l'esclusione, nei confronti del socio che si renda responsabile di: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione; provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10, dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria o mediante posta elettronica certificata. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, ovvero al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso, il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;



contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva; partecipazioni societarie; investimenti in strumenti finanziari diversi. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività dalle quote sociali, da eventuali contributi associativi, da erogazioni liberali, da proventi per attività di raccolta fondi, da convenzioni, dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all'art. 2, dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati della medesima rete associativa nazionale, dai corrispettivi specifici per le attività di cui all'art. 3. Resta fermo quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto in merito al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita.

Art. 13 - L'esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, deve essere presentato all'assemblea dei soci il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S., formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi, degli oneri accompagnati dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Sono organi sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il/la Presidente.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. E' pertanto necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via email o altro mezzo tecnologico, l'eventuale documentazione predisposta per la riunione; di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano iscritti a Libro soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network, ecc.).

Art. 16 - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 - L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessaria, in seconda convocazione la presenza, personale o a mezzo delega, di 1/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento elettivo. Del verbale e degli atti deliberativi dall'Assemblea dei Soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il Libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria dei Soci: approva le linee generali del programma di attività; approva il Bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto finanziario per cassa; approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; elegge e revoca i componenti dell'organo di amministrazione dell'Associazione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle esclusioni; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua



competenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 26 del C.T.S., è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni. È composto da un minimo di tre consiglieri eletti tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto, deve trattarsi comunque di un numero dispari. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, dell'attività volontaria di non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso; il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni; il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo sono: convocare l'Assemblea dei Soci; eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; deliberare sulla determinazione della quota sociale annuale; predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione; ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio è redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa; deliberare sulle richieste di ammissione a soci, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui vi abbiano provveduto uno o più Referenti, scelti con apposita delibera anche al di fuori dei suoi componenti; deliberare circa il richiamo scritto nei confronti dei soci; deliberare l'esclusione dei soci; predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all'anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

IL PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata con la partecipazione della maggioranza dei soci. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio



di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 31 Marzo 2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZATORE

